

ORIGINALE

N° 134 del Reg. Delib.
Del 10-12-2021



COMUNE di ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2021: PRESA D'ATTO RISORSE DI PARTE STABILE E DETERMINAZIONE RISORSE DI PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2021

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di dicembre alle ore 13:25 nella Sede del Comune di Ariano nel Polesine.

La Giunta Comunale convocata dal Sindaco e con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	ASSENTI
Beltrame Luisa	Sindaco	Presente
Modena Laura	Vicesindaco	Presente
Boscolo Martina	Assessore	Presente
Gramolelli Massimo	Assessore	Assente
Vidali Sandro	Assessore	Presente

Ha adottato sull'oggetto la deliberazione retroestesa

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe.

LA GIUNTA COMUNALE
Seduta tenutasi in videocollegamento

DATO ATTO:

- che, a partire dall'anno 2004, le risorse finanziarie che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate vengono suddivise in risorse stabili, aventi carattere di certezza e di stabilità, e risorse variabili, aventi carattere di incertezza e di eventualità;
- che l'art. 67 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, relativo al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, ha disciplinato le modalità di costituzione e quantificazione del fondo destinato a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- che lo stesso art. 67 sopra citato conferma la distinzione tra risorse stabili, avente carattere di certezza, stabilità e continuità, e risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, disciplinando altresì le relative forme di finanziamento e di integrazione;
- che l'importo delle risorse stabili, certe e continuative, viene quantificato senza margine di discrezionalità ed è suscettibile di incremento soltanto sulla base di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- altresì, che le risorse variabili vengono determinate di volta in volta, con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti, nonché su espressa volontà dell'Ente Locale che, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e delle disposizioni legislative, può decidere discrezionalmente sulla loro natura e quantità;
- che l'individuazione e la determinazione dell'importo delle risorse stabile, pertanto, spetta al Responsabile del servizio competente, mentre l'individuazione e la determinazione delle risorse variabili spetta all'organo esecutivo dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- anche sulla base delle disposizioni dettate CCNL, triennio 2016/2018, spetta alle singole amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
- questo Ente ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 61 del 09.12.2021 R.G. n. 867, avente ad oggetto "*Costituzione fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021. Parte stabile*";

RITENUTO opportuno prendere atto della quantificazione delle risorse di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, così come individuate con determinazione sopra citata e di procedere alla individuazione e determinazione delle risorse di parte variabile;

VISTO il CCNL valido per il triennio 2016/2018 stipulato in data 21 maggio 2018 ed in particolare il citato articolo 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" e l'art. 68 "Fondo risorse decentrate: utilizzo";

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 16 del 27/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

RICHIAMATA la delibera G.C. n.107 del 05/10/2021 all'oggetto: "*Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano e degli Obiettivi e delle Performance per il periodo 2021-2023*", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione del Conto Annuale 2020 ed in particolare l'introduzione nella Tabella 15 della parte relativa al salario accessorio del Segretario Generale per l'inserimento nel limite 2016 e per il confronto con l'anno 2020;

RILEVATO che le risorse di parte stabile, individuate e quantificate con determinazione sopra citata n. 61 del 09.12.2021 R.G. n. 867, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali e considerando tutte le componenti positive e negative, sono state determinate nell'importo di € 95.139,63;

RITENUTO di integrare la parte stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 con le seguenti risorse di parte variabile:

- risorse art. 67 comma 3 CCNL 21 maggio 2018 – importo RIA una tantum personale cessato anno 2021 per le relative mensilità non corrisposte per € 79,11;

- risorse ex art. 67, comma 3, lettera c del CCNL del 21 maggio 2018 - incentivi previsti da specifiche norme di legge:

1. incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 2016 per € 3.790,19;
2. compensi ISTAT ex art. 70-ter CCNL 21.05.2018 per € 489,90;
3. compensi per incaricati ex art. 14 DPR 430/2001 giorni 28.08.2017, 14.01.2018, 30.06.2018, 04.08.2018, 07.08.2018, 09.08.2018-16.08.2018, 11.08.2018, 15.08.2018, 28.08.2018, 26.01.2019, 31.01.2019, 15.06.2019 per € 600,00

RILEVATO che il Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2021 risulta pertanto costituito da:

Risorse di parte stabile	€ 95.139,63
Risorse di parte variabile	€ 4.959,20
Totale Fondo	€ 100.098,83

DATO ATTO che:

- per il Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, sono stati stanziati in bilancio € 48.418,00 complessivi;
- Che il Fondo accessorio segretario comunale inserito nella tabella 15 del conto annuale 2020 ammontava a € 17.343,31, quantificato per la prima volta come da istruzioni impartite dalla Ragioneria dello Stato in occasione del Conto Annuale 2020;
- Che tale importo comprende anche le somme per retribuzione di posizione e per retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate che questo ente reputa non sopprimibili e pertanto non soggette al limite-vincolo relativo al trattamento accessorio e, a tal riguardo, ha indicato la somma di € 11.060,86 come esclusa dal limite facendo emergere un fondo soggetto al vincolo di € 6.282,44;
- Che per l'anno 2021 il Fondo accessorio segretario comunale è quantificato in € 6.282,44;
- Che il Fondo lavoro straordinario 2021 è quantificato in € 5.208,00;
- Che, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. u) del CCNL del 21.05.2018 la materia è oggetto di contrattazione con le OO.SS.;

DATO ATTO che l'importo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, così come sopra individuato, deve essere sottoposto alla verifica delle prescrizioni previste dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

DATO ATTO altresì che, a partire dall'anno 2021, per effetto delle disposizioni normative previste dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, *“Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del*

fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” e che tale disposizione normativa è finalizzata ad adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020, disciplinato dallo stesso art. 33 comma 2 e dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020;

RILEVATO CHE il DPCM attuativo del 17 marzo 2020 e la circolare 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell’11/09/2020) applicativa di tale disposizione ha chiarito che *“il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzate in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n.34/2019”;*

EVIDENZIATO CHE la disposizione normativa introdotta dall’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è finalizzata ad adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020 e che l’adeguamento deve essere effettuato, qualora si verificano i presupposti, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite nel D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e dalla Ragioneria Generale dello Stato contenute nella nota prot. n. 179877/2020;

DATO ATTO che le risorse di parte stabile, secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018 devono essere primariamente destinate al finanziamento della quota parte dell’indennità di comparto del personale in servizio posta a carico del fondo, al finanziamento delle progressioni orizzontali del personale in servizio e alle altre indennità di natura ricorrente in pagamento;

CONSTATATO che si rende necessario e opportuno fornire alla delegazione di parte pubblica di questo Ente le seguenti direttive cui attenersi per lo svolgimento delle trattative in materia di contrattazione decentrata integrativa, delineando in maniera sintetica gli obiettivi e le priorità nell’utilizzo delle risorse decentrate anno 2021:

- conferma per l’anno 2021 delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, per complessivi € 48.418,00;
- eventuale attivazione istituto delle progressioni orizzontali anno 2021 con decorrenza 01.01.2021 fissando a riguardo un importo tale da garantire la progressione di un massimo del 50% degli aventi diritto al 01.01.2021 arrotondato per difetto;
- le risorse decentrate che residuano dopo l’attribuzione delle voci consolidate e delle indennità contrattuali di natura remunerativa e compensativa, quali l’indennità per particolari condizioni di lavoro, le indennità per specifiche responsabilità per le categorie B – C – D non titolari di posizione organizzativa, l’indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale (dove presente), devono essere utilizzate per finanziare la performance dei dipendenti;

DATO ATTO che deve essere rispettato il disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, in base al quale la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3 dello stesso decreto e che la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento;

ACQUISITI:

- Il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213;
- Il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D. L. 10.10.2012, convertito in L. 07.12.2012 n. 213;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e qui di seguito integralmente riportato;

DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE la quantificazione delle risorse di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, così come individuate con determinazione n. 61 del 09.12.2021 R.G. n. 867, nell'importo di € 95.139,63 di cui € 90.722,88 soggette a vincolo;

DI INTEGRARE la parte stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 con le seguenti risorse di parte variabile:

- risorse art. 67 comma 3 CCNL 21 maggio 2018 – importo RIA una tantum personale cessato anno 2021 per le relative mensilità non corrisposte per € 79,11;

- risorse ex art. 67, comma 3, lettera c del CCNL del 21 maggio 2018 - incentivi previsti da specifiche norme di legge:

1. incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 2016 per € 3.790,19;
2. compensi ISTAT ex art. 70-ter CCNL 21.05.2018 per € 489,90;
3. compensi per incaricati ex art. 14 DPR 430/2001 giorni 28.08.2017, 14.01.2018, 30.06.2018, 04.08.2018, 07.08.2018, 09.08.2018-16.08.2018, 11.08.2018, 15.08.2018, 28.08.2018, 26.01.2019, 31.01.2019, 15.06.2019 per € 600,00

per un importo complessivo di € 4.959,20;

DI DARE ATTO che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 risulta costituito da:

Risorse di parte stabile	€ 95.139,63
Risorse di parte variabile	€ 4.959,20
Totale Fondo	€ 100.098,83

DI DARE DATO ATTO che:

- per il Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, sono stati stanziati in bilancio € 48.418,00 complessivi;
- Che il Fondo accessorio segretario comunale inserito nella tabella 15 del conto annuale 2020 ammontava a € 17.343,31, quantificato per la prima volta come da istruzioni impartite dalla Ragioneria dello Stato in occasione del Conto Annuale 2020;
- Che tale importo comprende anche le somme per retribuzione di posizione e per retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate che questo ente reputa non sopprimibili e pertanto non soggette al limite-vincolo relativo al trattamento accessorio e, a tal riguardo, ha indicato la somma di € 11.060,86 come esclusa dal limite facendo emergere un fondo soggetto al vincolo di € 6.282,44;
- Che per l'anno 2021 il Fondo accessorio segretario comunale è quantificato in € 6.282,44;
- Che il Fondo lavoro straordinario 2021 è quantificato in € 5.208,00;
- Che, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. u) del CCNL del 21.05.2018 la materia è oggetto di contrattazione con le OO.SS.;

DI DARE ATTO che, a partire dall'anno 2020, per effetto delle disposizioni normative previste dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, "Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora necessario, deve essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018" al fine di adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020, disciplinato dallo stesso art. 33 comma 2 e dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020;

DI FORNIRE alla delegazione di parte pubblica di questo Ente le direttive cui attenersi per lo svolgimento delle trattative in materia di contrattazione decentrata integrativa, delineando in maniera sintetica gli obiettivi e le priorità nell'utilizzo delle risorse decentrate anno 2021:

- conferma per l'anno 2021 delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, per complessivi € 48.418,00;
- eventuale attivazione istituto delle progressioni orizzontali anno 2021 con decorrenza 01.01.2021 fissando a riguardo un importo tale da garantire la progressione di un massimo del 50% degli aventi diritto al 01.01.2021 arrotondato per difetto;
- le risorse decentrate che residuano dopo l'attribuzione delle voci consolidate e delle indennità contrattuali di natura remunerativa e compensativa, quali l'indennità per particolari condizioni di lavoro, le indennità per specifiche responsabilità per le categorie B – C – D non titolari di posizione organizzativa, l'indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale (dove presente), devono essere utilizzate per finanziare la performance dei dipendenti;

DI DARE ATTO che le risorse finanziarie costituenti il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, ed i relativi oneri accessori (oneri contributivi – Cpdel ed Irap) trovano copertura finanziaria ai rispettivi capitoli di spesa del bilancio 2021/2023;

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco

Avv. Beltrame Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Esposito Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa